

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

**Napodano.** Domando di parlare.

**Romeo.** Io mi associo in parte alle considerazioni patriottiche dell'onorevole Cavalletto; *sed non est hic locus* di trattare la questione che egli ha sollevato.

La questione presente è tutta diversa. E dirò all'onorevole Cavalletto che ai missionarii si è provveduto, perchè nel bilancio dell'amministrazione del Fondo pel culto, fu fino dall'anno passato iscritta una somma, per venire in aiuto dei missionarii all'estero...

**Cavalletto.** Chiedo di parlare.

**Romeo.** ... i quali non hanno diritto a pensione, accordando loro un sussidio.

Ma qui non si tratta di sacerdoti o ex-frati i quali si trovino all'estero ed invochino un sussidio.

La questione è questa: hanno diritto a pensione gli ex-frati i quali non furono nel censimento del 1871 denunciati come tali? Ecco la questione.

Ora, la legge del 19 giugno 1873, stabilisce in modo assoluto e reciso all'articolo 13 che essi non abbiano diritto alla pensione.

E badate, onorevoli signori, che quella disposizione che non si trova nella legge del 1866 fu pensatamente introdotta in quella del 1873. Vi fu, cioè, introdotta per evitare tutti gl'inconvenienti che potevano derivare, se non si fosse avuto un dato certo e preesistente del carattere monastico in quelli che domandavano la pensione.

**Lanzara, relatore.** Questo non istà, perchè il loro carattere era accertato dalla professione.

**Romeo.** L'onorevole Lanzara dice che questo non istà; ed io gli rispondo che questo sta tanto che, appena si è usciti dal prescritto della legge del 1873, come fece l'Asse ecclesiastico di Roma, ne venne quella falange di domande di frati, i quali facilmente riuscivano ad ottenere dai loro superiori l'attestazione ch'essi, in una data epoca, od in un'altra, erano frati: e così violavasi lo spirito della legge del 1873, e sottraevansi al comune di Roma i fondi che dovevano andare ad esclusivo suo vantaggio.

**Lanzara, relatore.** Chiedo di parlare.

**Romeo.** Ma, o signori, si è venuti avanti con un argomento, il quale a prima giunta fa molta impressione, ma poi si vede che non ha alcuna consistenza. Si è detto: ma come volete che questi frati all'estero andassero a denunciarsi come tali nel tempo dei censimenti?

**Lanzara, relatore.** Non lo potevano.

**Romeo.** Ma scusate, lo potevano, perchè la legge del censimento del 1871 porgeva anche ad essi il modo di dichiarare la loro qualità di cittadini italiani, autorizzando i consoli a ricevere le dichiarazioni.

E quegli italiani nostri cittadini, anche frati, che si fossero gloriati del nome italiano, avrebbero potuto farsi inscrivere nel censimento. E quelli che non l'hanno fatto li vorrete ora premiare? Questa sarebbe la conseguenza del provvedimento che ci presentate! Ed a questo dovete aggiungere, che qui a Roma avevano l'obbligo i loro superiori di inscriverli nel censimento, come residenti all'estero. Dunque non si metta avanti questa scusa: che non potevano avere il modo di comparire nel censimento col carattere che avevano.

Questi tali frati sono poi venuti davanti all'autorità giudiziaria per far valere i loro diritti; e l'autorità giudiziaria ha ritenuto questo principio per mezzo della Suprema Cassazione, che, cioè: "la denuncia sulla scheda del censimento del 31 dicembre 1871 come membro di una Casa religiosa di Roma è richiesta dall'articolo 13 della legge 19 luglio 1873 come requisito o condizione essenziale ed imprescindibile per ottenere la pensione monastica." La ragione di questa decisione si è che le autorità ecclesiastiche (non ne fu loro una colpa) possono rilasciare tutti quei certificati che vogliono, dichiarando che Tizio o Cajo fu frate in quella data epoca e potrebbero con tal mezzo procurare a qualche migliaio di frati la pensione sopra l'Asse ecclesiastico di Roma, che in fondo non è nemmeno dello Stato, ma in gran parte spetta al comune di Roma. Ora è appunto per evitare tali inconvenienti che si è adottata questa giurisprudenza.

Ed inoltre, vi è un'altra disposizione legislativa che contrasta direttamente le conclusioni della Commissione, e fino a che questa disposizione non venga abrogata, con buona pace dell'onorevole Giunta, io non so come si possa dare una pensione a quei frati.

Infatti io non so come la Commissione possa proporre cosa contraria alla legge del 5 luglio 1882.

Senta, onorevole relatore, mi faccia grazia, che cosa dispone l'articolo 4 di quella legge? Esso dice: "I religiosi, o le religiose delle corporazioni soppresse cui cogli articoli 12 e 13 della legge 19 luglio 1873 spetterebbe una pensione vitalizia, e che ancora non la richiesero